

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(CGAC ed. gennaio 2025)

1. Generalità. Ambito di applicazione

- 1.1 Le seguenti condizioni generali di acquisto (di seguito, le “**Condizioni Generali**”) si applicano a tutte le forniture di beni e/o le prestazioni di servizi effettuate dal fornitore (di seguito, il “**Fornitore**”) a favore di Soilmec S.p.A. (di seguito, “**Acquirente**” e, insieme al Fornitore, le “**Parti**”) in qualsiasi forma perfezionatisi mediante contratto di acquisto (di seguito, il “**Contratto di Acquisto**”) oppure mediante conferma espressa dell’ordine di acquisto (di seguito, l’“**Ordine di Acquisto**”) emesso dall’Acquirente. Le presenti Condizioni Generali sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet: www.soilmec.com.
- 1.2 Qualsiasi modifica e/o integrazione delle Condizioni Generali si considera vincolante per le Parti soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di entrambe le Parti.
- 1.3 Le Condizioni Generali sono le uniche condizioni che disciplinano gli acquisti effettuati dall’Acquirente di beni e/o servizi resi dal Fornitore in base agli Ordini di Acquisto o Contratti di Acquisto emessi dall’Acquirente. Il Fornitore rinuncia, pertanto, all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari che dovranno, quindi, ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.
- 1.4 Qualsiasi acquisto di beni e/o di servizi tra le Parti sarà, quindi, regolato dalle Condizioni Generali, dal Contratto di Acquisto, se presente, e dall’Ordine di Acquisto. Le Condizioni Generali, unitamente all’Ordine di Acquisto e al Contratto di Acquisto, se presente, e tutti i documenti ad essi allegati, costituiscono l’intero accordo tra le Parti in relazione alla fornitura e sostituiscono ogni precedente accordo, comunicazione, dichiarazione, corrispondenza, orale o scritta, scambiata o conclusa tra le Parti ad essa relativa. In caso di ambiguità o discrepanze tra i predetti documenti, l’Ordine di Acquisto o il Contratto di Acquisto avrà priorità nell’interpretare e risolvere tale ambiguità o discrepanza.
- 1.5 Eventuali variazioni richieste da parte dell’Acquirente delle quantità dei beni o dei servizi resi dal Fornitore determineranno una variazione del prezzo complessivo, in aumento o in diminuzione, applicando i prezzi unitari per i beni o servizi indicati nell’Ordine di Acquisto o Contratto di Acquisto in funzione delle nuove quantità richieste. Variazioni richieste dall’Acquirente che modifichino la natura e/o qualità dei beni o dei servizi saranno invece soggette ad accordo scritto delle Parti.

2. Accettazione degli Ordini di Acquisto

- 2.1 L’Ordine di Acquisto si considera vincolante e irrevocabile per l’Acquirente dal momento in cui pervenga allo stesso la conferma d’ordine debitamente sottoscritta per accettazione dal Fornitore, la quale dovrà pervenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’Ordine di Acquisto o un diverso termine ivi indicato. Sino a quando il Fornitore non avrà restituito la conferma d’ordine debitamente controfirmata, l’Acquirente potrà revocare l’Ordine di Acquisto e/o rifiutare la fornitura.
- 2.2 Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine di Acquisto, si impegna a fornire il bene e/o il servizio in conformità alle specifiche tecniche allo stesso allegate.
- 2.3 Nel caso in cui l’accettazione dell’Ordine di Acquisto da parte del Fornitore contenga aggiunte o modifiche, tale accettazione sarà da considerarsi una contro-offerta del Fornitore, che si intende accettata dall’Acquirente solo nel momento in cui quest’ultimo la conferma espressamente per iscritto mediante l’emissione di un apposito Ordine di Acquisto che rifletta le aggiunte o modifiche incluse dal Fornitore.
- 2.4 L’Ordine di Acquisto può essere emesso dall’Acquirente anche mediante trasmissione elettronica o fax.

3. Rischio e Titolo. Consegna e Accettazione

3.1 Resa

Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita, totale o parziale, del bene dal Fornitore all’Acquirente, si applicheranno le norme *Incoterms* richiamate

nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto di Acquisto. Salvo diversamente previsto, il Fornitore assicura che l'imballaggio ed il trasporto dei beni siano eseguiti dal Fornitore stesso, anche avvalendosi di terzi, a proprie spese, con ogni accorgimento atto a preservare il bene da eventuali danni fino alla consegna.

3.2 Passaggio del titolo ed accettazione

La proprietà del bene si intenderà trasferita all'Acquirente al momento del passaggio del rischio come previsto dall'*Incoterms* applicato per la specifica modalità di resa concordata. La proprietà dell'opera realizzata in esecuzione del/i servizio/i si intenderà trasferita all'Acquirente al momento della relativa accettazione da parte di quest'ultimo. In entrambi i casi, ed ove applicabile, il bene o il servizio (ovvero l'eventuale opera oggetto dello stesso) si intenderanno definitivamente accettati dall'Acquirente solo all'esito positivo della procedura di ispezione adottata dall'Acquirente.

3.3 Luogo e tempi di consegna

Il Fornitore si impegna a consegnare il bene o a eseguire il servizio nel rispetto puntuale dei termini indicati nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto di Acquisto, rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. L'Acquirente ha facoltà di restituire i beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito, a spese del Fornitore o di addebitare a quest'ultimo le spese di deposito e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna. Consegne o forniture parziali sono escluse se non espressamente previsto nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto di Acquisto.

Il Fornitore riconosce e accetta che i termini di consegna del bene o di esecuzione del servizio stabiliti nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto di Acquisto sono da considerarsi essenziali nell'interesse dell'Acquirente.

3.4 Ritardata consegna

Salvo diversamente previsto nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto di Acquisto, in caso di ritardo nella consegna del bene e/o nella prestazione del servizio, l'Acquirente avrà il diritto di applicare una penale per il ritardo, nella misura stabilita nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto di Acquisto, per ogni giorno o settimana di ritardo nella consegna del bene o nel completamento del servizio rispetto al termine pattuito. Resta in ogni caso il diritto dell'Acquirente al risarcimento del maggior danno ad esso causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione derivanti dal ritardo nella consegna del bene o nel completamento del servizio.

3.5 Sospensione

L'Acquirente, a sua discrezione, avrà il diritto di ordinare al Fornitore di sospendere la fornitura del bene / prestazione del servizio per qualsiasi motivo, dandone comunicazione al Fornitore specificando la data di sospensione e la durata stimata della stessa. Durante il periodo di tale sospensione il Fornitore adotterà tutte le misure ragionevoli per ridurre o controllare i costi durante il periodo di sospensione.

L'Acquirente avrà in qualsiasi momento il diritto di revocare la sospensione e il Fornitore riprenderà immediatamente la fornitura alla data effettiva di revoca specificata.

Qualora il Fornitore ritenga che tale sospensione giustifichi una modifica dell'importo indicato nell'Ordine di Acquisto o Contratto di Acquisto a causa dei costi sostenuti dal Fornitore e/o della data di consegna, il Fornitore dovrà sottoporre apposita richiesta scritta allegando la documentazione comprovante la modifica dell'importo e/o della data di consegna. L'Acquirente entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta comunicherà che la stessa è stata accettata o rifiutata ovvero vada integrata in quanto non sufficientemente dettagliata.

4. Prezzo e pagamenti

4.1 L'importo che l'Acquirente dovrà corrispondere al Fornitore a titolo di corrispettivo per l'acquisto dei beni e/o per l'esecuzione dei servizi è quello indicato nell'Ordine di Acquisto.

4.2 Salvo diverso accordo, i prezzi indicati nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto di Acquisto si intendono fissi e onnicomprensivi e non soggetti ad alcuna revisione, in aumento o diminuzione, quali che siano le variazioni in più o in meno dei prezzi dei materiali e/o del costo della mano d'opera che si dovessero verificare durante l'espletamento dell'ordine. Si precisa che tale previsione è da considerarsi anche in deroga agli articoli del 1467 e 1664 del codice civile.

- 4.3** I termini e le modalità di fatturazione e di pagamento degli importi effettivamente dovuti (e non contestati) a titolo di corrispettivo per i beni forniti e/o i servizi eseguiti sono quelli specificati nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto di Acquisto.
- 4.4** Il Fornitore riconosce espressamente che ogni pagamento in proprio favore potrà essere eseguito tramite bonifico bancario e soltanto alla domiciliazione bancaria indicata nell'Ordine di Acquisto e/o Contratto di Acquisto.
- 4.5** Qualora l'Ordine di Acquisto o il Contratto di Acquisto abbia ad oggetto la prestazione di servizi, il pagamento delle fatture che verranno emesse dal Fornitore è condizionato alla previa dimostrazione, da parte dello stesso, con trasmissione e acquisizione della relativa documentazione in favore dell'Acquirente, dell'osservanza integrale di quanto previsto dalla legge in ordine al rispetto del trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo in favore dei propri dipendenti. Il Fornitore terrà in ogni caso l'Acquirente indenne e manlevato da ogni e qualsivoglia danno, perdita, costo o spesa (ivi incluse eventuali sanzioni comminate ai sensi di legge) che possano ad esso derivare da eventuali violazioni e/o inadempimenti del Fornitore agli obblighi previsti dal presente articolo.
- 4.6** In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza che ciò determini la maturazione di alcun interesse o penalità, finché il Fornitore avrà rimediato all'inadempimento.

5. Visite e Ispezioni

- 5.1** Il Fornitore riconosce e accetta che, senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto, l'Acquirente ha diritto di accedere presso i locali del Fornitore ed eseguire visite al fine di verificare lo stato di avanzamento e il rispetto nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto di Acquisto da parte del Fornitore.
- 5.2** Il Fornitore riconosce e accetta, altresì, che l'Acquirente ha il diritto di ispezione e verifica del bene fornito o del servizio eseguito alla data di consegna del bene o di completamento del servizio o nel corso della sua esecuzione. Nel caso in cui a seguito dell'ispezione, l'Acquirente ritenga che il bene o il servizio non risulta conforme a quanto previsto nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto di Acquisto e/o presenta vizi o difetti di qualsivoglia natura, l'Acquirente stesso ha il diritto di rifiutare il bene fornito o il servizio reso. In tal caso, il Fornitore si impegna ad attivarsi in maniera tempestiva per il ritiro dei beni, la riparazione o la sostituzione degli stessi o per l'esecuzione di servizi in conformità con quanto pattuito, sostenendone tutte le spese e i costi conseguenti, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo le spese di trasporto e spedizione dei beni non conformi.

6. Garanzia dei beni e dei servizi. Reclami

- 6.1** Il Fornitore garantisce che il bene consegnato e/o il servizio reso sono esenti da vizi e difetti e sono conformi alle specifiche tecniche allegata all'Ordine di Acquisto e/o al Contratto di Acquisto. Il bene e/o il servizio oggetto della fornitura sono considerati difettosi qualora (a) non risultino conformi alle specifiche tecniche, ai disegni, ai progetti e ad ogni altro requisito prescritto dall'Ordine di Acquisto o dal Contratto di Acquisto, (b) non siano idonei all'uso per cui l'Acquirente intendeva utilizzarli, e/o (c) non risultino conformi alla normativa applicabile. Il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo dell'Acquirente nella denuncia dei vizi.
- 6.2** Salvo quanto diversamente previsto dall'Ordine di Acquisto o dal Contratto di Acquisto, il Fornitore garantisce la conformità del bene fornito o del servizio reso nei termini delle presenti Condizioni Generali per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna del bene o del completamento del servizio.
- 6.3** Fatto salvo ogni diritto spettante all'Acquirente ai sensi dell'Ordine di Acquisto e del Contratto di Acquisto, nonché ai sensi di legge, nel caso in cui il bene fornito o il servizio reso risulti difettoso, il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente ed entro il ragionevole termine fissato dallo stesso, dovrà provvedere a riparare o sostituire il bene difettoso o a rendere il servizio conforme con l'Ordine di Acquisto o con il Contratto di Acquisto. Qualora

il Fornitore non vi provveda, l'Acquirente potrà, alternativamente ed a sua discrezione, (i) risolvere il Contratto di Acquisto o l'Ordine di Acquisto ai sensi dell'art. 16 (*Risoluzione*), (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo del bene o del servizio difettoso, oppure (iii) qualora solo parte del bene o del servizio sia difettoso, far eseguire da terzi di sua scelta ed a spese del Fornitore la fornitura del solo bene difettoso o la prestazione del solo servizio non conforme. Il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo dell'Acquirente nella denuncia dei vizi e dei difetti.

- 6.4** Fermo restando e senza pregiudizio per quanto previsto all'articolo 6.3 che precede, nel caso in cui l'intervento per il ripristino sia necessario e urgente, il Fornitore autorizza sin d'ora l'Acquirente all'immediato intervento, diretto o per il tramite di terzi, a costo del Fornitore. La necessità e l'urgenza dell'intervento così come i costi sostenuti per l'intervento dovranno essere debitamente documentati dall'Acquirente tempestivamente dopo l'intervento eseguito. Si considera necessario e urgente l'intervento la cui mancata immediata esecuzione possa determinare un effetto pregiudizievole sull'attrezzatura (es. fermo macchina, ecc.).
- 6.5** Qualora il Fornitore fornisca beni o renda servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà all'Acquirente piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.
- 6.6** Le Parti convengono che qualora l'Acquirente contesti la fornitura del bene o la prestazione del servizio per qualsiasi causa e motivo, l'Acquirente stesso avrà facoltà di sospendere il relativo pagamento fino a quando il bene non sia fornito o il servizio non sia reso da parte del Fornitore in conformità con i termini di cui alle presenti Condizioni Generali, Contratto di Acquisto e Ordine di Acquisto, restando inteso che il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate dall'Acquirente interessi di sorta. L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura del bene o della prestazione del servizio non pregiudicherà in alcun modo il diritto dell'Acquirente di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento di tutti i danni subiti, nessuno escluso.

7. Certificazioni del Fornitore

Ove non diversamente previsto nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto di Acquisto, il Fornitore dovrà dimostrare all'Acquirente di avere ottenuto, da un ente accreditato ove necessario, le dichiarazioni di conformità alle eventuali certificazioni richieste dall'Acquirente.

8. Beni dell'Acquirente

I beni di proprietà dell'Acquirente rimangono di proprietà dell'Acquirente, anche nel caso in cui sono detenuti o utilizzati dal Fornitore per dare esecuzione all'Ordine di Acquisto e/o al Contratto di Acquisto. Il Fornitore si impegna a (i) utilizzare i beni dell'Acquirente al solo fine di dare esecuzione alla fornitura del bene o alla prestazione del servizio nei termini di cui all'Ordine di Acquisto e/o al Contratto di Acquisto; e (ii) contrassegnare i beni dell'Acquirente in maniera visibile come di proprietà esclusiva dell'Acquirente finché gli stessi sono utilizzati o detenuti dal Fornitore. Il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente in caso di danneggiamento o distruzione, in tutto o in parte, del bene dell'Acquirente e, a tal fine, si impegna a corrispondere all'Acquirente la somma pari al valore residuo del bene danneggiato o distrutto, fermo restando il risarcimento del danno.

9. Servizi. Divieto di subfornitura e di subappalto

- 9.1** Durante l'esecuzione dei servizi, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla prestazione del servizio affidatogli ed in particolare si impegna:
- (i) ad assumere tutte le responsabilità relative al servizio affidatogli e garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;
 - (ii) a mettere in atto, per la prestazione del servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose dell'Acquirente e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile;

- (iii) a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all'Acquirente relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
- (iv) a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento del servizio (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere.

9.2 Qualora sia chiamato ad erogare un servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici dell'Acquirente, il Fornitore si impegna:

- (i) a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza dell'Acquirente;
- (ii) ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
- (iii) ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere dell'Acquirente, sollevando espressamente e tenendo indenne l'Acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo;
- (iv) a mettere a disposizione, a propria cura e spesa, tutte le attrezzature necessarie per la prestazione del servizio, garantendone la piena idoneità all'uso cui sono destinati e la piena conformità alle normative vigenti.

9.3 Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fabbricazione del bene e/o la prestazione del servizio oggetto dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto di Acquisto. Resta inteso che in caso in cui il Fornitore si avvalga di subfornitori e/o subappaltatori nei termini ivi consentiti, il Fornitore si impegna nei confronti dell'Acquirente a far rispettare le disposizioni di cui al presente art. 9 (*Servizi. Divieto di subfornitura e di subappalto*) e al successivo art. 17 (*Codice Etico, Modello 231, Codice Fornitori e Policy Anticorruzione*) e, a tal riguardo, manleva l'Acquirente da ogni responsabilità e danno che dovesse derivare in ragione della subfornitura o subappalto.

10. Assicurazioni

Salvo diversamente previsto nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto di Acquisto, il Fornitore si impegna a stipulare e a mantenere efficace, a proprie spese, una polizza assicurativa (con primaria compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato) a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità del fabbricante, derivanti dall'esecuzione dell'Ordine di Acquisto e/o dal Contratto di Acquisto. Il Fornitore si impegna altresì a consegnare all'Acquirente, su semplice richiesta di quest'ultimo, una copia della polizza assicurativa sopra menzionata nonché idonea documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi assicurativi.

11. Manleva e Indennizzo

11.1 Il Fornitore sarà responsabile e si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni danno, diretto e indiretto, perdita, pretesa, costo o spesa (incluse le spese per difese in giudizio) di quest'ultimo conseguenti o relativi a qualsiasi inadempimento e/o a qualsiasi violazione da parte del Fornitore dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto di Acquisto o comunque in relazione alla fornitura e/o uso del bene e/o svolgimento del servizio da parte del Fornitore.

11.2 Il Fornitore sarà responsabile, e si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente, per ogni (a) danno subito da un terzo in ragione di un vizio o difetto del bene fornito o del servizio reso dal Fornitore, ivi incluso qualsiasi difetto del materiale o della lavorazione, impropria costruzione o design, imballaggio, consegna; (b) ogni ritiro, riparazione o sostituzione del bene richiesta da autorità competenti in ragione della mancata conformità del bene stesso a leggi e/o regolamenti di volta in volta applicabili; (c) violazione di un qualunque diritto di proprietà intellettuale o industriale e/o di ogni altro diritto in genere di titolarità di terzi, nonché per (d) ogni azione o procedimento giudiziario o amministrativo instaurato o, minacciato da parte di terzi che a qualsiasi titolo possano

legittimamente avanzare pretese. Il Fornitore si impegna nei confronti dell'Acquirente a (i) informare, tempestivamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla venuta conoscenza da parte del Fornitore, l'Acquirente mediante comunicazione scritta, del verificarsi di fatti e/o circostanze che possano generare l'instaurazione di controversie da parte di terzi e/o per i quali i terzi possano legittimamente avanzare pretese, e/o di procedimenti instaurati o, minacciati da parte di terzi; (ii) l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte dell'Acquirente del bene e/o del servizio; (iii) cooperare in buona fede con l'Acquirente per scegliere la migliore linea difensiva. L'Acquirente avrà il diritto di designare, a costo e spese del Fornitore, propri consulenti da affiancare ai consulenti designati dal Fornitore per la difesa contro l'azione intrapresa o minacciata dal terzo.

12. Diritti di proprietà industriale e intellettuale

12.1Le Parti riconoscono e accettano che la proprietà ed ogni altro diritto di proprietà intellettuale ed industriale di titolarità di ciascuna Parte sono e rimangono di esclusiva proprietà di tale Parte e, salvo diversamente previsto, alcun diritto e/o pretesa viene acquisita, trasferita o concessa all'altra Parte in ragione della fornitura del bene e/o della prestazione del servizio in esecuzione dell'Ordine di Acquisto e/o dal Contratto di Acquisto.

12.2Nel caso in cui eventuali diritti di proprietà intellettuale ed industriale del Fornitore siano incorporati nel bene fornito e/o nel servizio reso, il Fornitore concede fin d'adesso all'Acquirente ogni diritto di utilizzo, sfruttamento, licenza non esclusiva, gratuita, perpetua, irrevocabile, senza limitazione territoriale, trasferibile, con facoltà di sub-licenza di tali diritti.

12.3Il Fornitore riconosce e accetta che tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale connessi e/o relativi a disegni, progetti, modelli, calcoli, specifiche tecniche, capitolati, tabelle, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie, e ogni altra documentazione tecnica non di pubblico dominio, di titolarità dell'Acquirente (di seguito, la "**Documentazione Tecnica**") messa nella disponibilità del Fornitore per la fornitura di un bene e/o la prestazione di un servizio in esecuzione dell'Ordine di Acquisto e/o dal Contratto di Acquisto sono e rimarranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente e alcun diritto si intende trasferito in capo al Fornitore. Il Fornitore, pertanto, si impegna a (i) utilizzare la Documentazione Tecnica per il solo scopo di dare esecuzione all'Ordine di Acquisto e/o al Contratto di Acquisto; (ii) custodire e mantenere la Documentazione Tecnica in buono stato di conservazione, adottando tutte le misure di tempo in tempo utilizzabili con il massimo livello di diligenza consentito affinché la documentazione non sia in qualunque modo e misura danneggiata, manomessa, dispersa o, comunque, utilizzata per scopi diversi da quelli consentiti; (iii) non copiare, modificare, alterare o danneggiare, in tutto o in parte, la Documentazione Tecnica; (iv) restituire tempestivamente e su semplice richiesta dell'Acquirente la Documentazione Tecnica e distruggerne eventuali copie.

12.4Il Fornitore riconosce e accetta altresì che tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale connessi e/o relativi all'invenzione risultante dalla fornitura del bene e/o dalla prestazione del servizio realizzata, su incarico dell'Acquirente, sono e rimarranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente. Eventuali invenzioni conseguite nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto di Acquisto rimarranno, invece, di titolarità del Fornitore, fermo restando il diritto di utilizzo e sfruttamento senza limitazione di sorta da parte dell'Acquirente. Eventuali addizioni e/o migliorie apportate dal Fornitore in esecuzione dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto di Acquisto si intendono di esclusiva proprietà della Parte titolare del diritto di proprietà intellettuale o industriale a cui l'addizione e/o miglioria si riferisce.

13. Riservatezza

13.1Il Fornitore dà atto e riconosce che l'Acquirente è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.

13.2Ai fini delle presenti Condizioni Generali per "Informazioni Riservate" s'intendono, congiuntamente: (i) la Documentazione Tecnica, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dalla

Documentazione Tecnica, relativa all'Acquirente e/o al Gruppo Trevi, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita in qualsiasi forma da e/o per conto dell'Acquirente al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto e/ del Contratto di Acquisto, anche se non espressamente qualificata come "riservata", (iii) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta la Documentazione Tecnica o le informazioni di cui al punto precedente.

13.3 Il Fornitore è tenuto a:

- a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
- b) mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione delle Informazioni Riservate;
- d) al termine della fornitura, o anche prima su richiesta dell'Acquirente, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e distruggerne qualsiasi copia cartacea o qualsiasi altro supporto, consegnando all'Acquirente, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, una certificazione attestante l'avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra;
- e) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessarie per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto di Acquisto;
- f) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente dall'Acquirente;
- g) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
- h) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
- i) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
- j) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;
- k) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto di Acquisto, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo rispetto alle Informazioni Riservate commessa da tale terzo.

13.4 Il Fornitore riconosce e accetta che, indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale con il Fornitore, gli obblighi del Fornitore relativi alle Informazioni Riservate ai sensi del presente articolo cesseranno di essere efficaci quando tutte le Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Fornitore.

13.5 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

14. Protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali, conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali, Contratto di Acquisto, Ordine di Acquisto nel rispetto delle norme e dei regolamenti di volta in volta vigenti in materia di protezione dei dati personali. Le regole e le normative vigenti sono costituite dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la relativa normativa italiana di adeguamento al GDPR e i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto delle presenti Condizioni Generali, Contratto di Acquisto, Ordine di Acquisto e le informazioni che l'Acquirente riceverà in esecuzione o in ragione delle presenti Condizioni Generali, Contratto di Acquisto, Ordine di Acquisto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario

per il corretto adempimento degli stessi e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga, quindi, a porre in essere ogni attività volta ad impedire che tali informazioni possano in qualche modo essere acquisite da, o divulgate a, terzi.

15. Forza Maggiore

15.1 Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti nelle presenti Condizioni Generali, nel Contratto di Acquisto e/o nell'Ordine di Acquisto, la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti che sia impedita da circostanze oggettive che siano imprevedibili e che siano al di fuori del proprio controllo. Saranno a tal proposito considerati eventi di "Forza Maggiore" guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, insurrezioni, minacce o atti terroristici, serrate, embargo, emergenze nazionali o locali, misure o ordini della pubblica Autorità, restrizioni nazionali o internazionali all'importazione o all'esportazione e altri impedimenti indipendenti dalla volontà e al di là del controllo di ciascuna Parte che renda, in tutto o in parte, in maniera temporanea o permanente, l'adempimento delle proprie obbligazioni oggettivamente impossibile. Non saranno considerati eventi di Forza Maggiore eventuali inadempimenti di subfornitori e/o subappaltatori del Fornitore.

15.2 Nel caso in cui ciascuna Parte non sia in grado di adempiere, in tutto o in parte, alle proprie obbligazioni ai sensi delle presenti Condizioni Generali, del Contratto di Acquisto e/o dell'Ordine di Acquisto a causa di un evento di Forza Maggiore, dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e continuare l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

15.3 Qualora un evento di Forza Maggiore persista per almeno 90 (novanta) giorni di calendario, l'Acquirente avrà il diritto, a sua discrezione, di risolvere l'Ordine di Acquisto, il Contratto di Acquisto e le presenti Condizioni Generali dando un preavviso scritto al Fornitore o di concordare con il Fornitore le azioni da intraprendere soddisfacenti per entrambe le Parti.

16. Risoluzione

Fatto salvo ogni altro rimedio previsto per legge o per contratto, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere le presenti Condizioni Generali, il Contratto di Acquisto, l'Ordine di Acquisto con comunicazione scritta al Fornitore in caso di:

- (i) mancata o ritardata consegna del bene o esecuzione del servizio da parte del Fornitore in conformità con i termini delle presenti Condizioni Generali e/o il Contratto di Acquisto e/o l'Ordine di Acquisto;
- (ii) qualsiasi violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui all'art. 9 (*Servizi. Divieto di subfornitura e di subappalto*);
- (iii) qualsiasi violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui all'art. 12 (*Diritti di proprietà industriale e intellettuale*);
- (iv) mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazioni di cui all'art. 7 (Certificazioni del Fornitore);
- (v) ciascun evento di Forza Maggiore che persiste per almeno 90 (novanta) giorni di calendario;
- (vi) qualsiasi violazione da parte del Fornitore degli impegni di cui all'art. 17 (*Codice Etico, Modello 231, Codice Fornitori e Policy Anticorruzione*);
- (vii) qualsiasi variazione della compagine sociale del Fornitore;
- (viii) insolvenza, liquidazione del Fornitore o altra procedura analoga secondo le leggi vigenti in materia.

In caso di risoluzione delle presenti Condizioni Generali, del Contratto di Acquisto e dell'Ordine di Acquisto ai sensi del presente articolo, e in ogni caso, in caso di risoluzione anticipata dell'Acquirente per una violazione sostanziale del Fornitore, l'Acquirente, senza pregiudizio per eventuali danni, perdite, costi di qualsiasi tipo e natura che lo stesso può subire, ivi incluse spese sostenute per completare la fornitura o il servizio avvalendosi di terzi, avrà la facoltà a propria discrezione di (i) restituire i beni o rifiutare i servizi oggetto della fornitura riprendendone il relativo prezzo; o (ii) trattenere i beni o mantenere i servizi corrispondendo al Fornitore solo il pagamento del prezzo dei beni e/o dei servizi che sono stati, rispettivamente, già consegnati o resi all'Acquirente alla o prima della data di risoluzione e dallo stesso accettati.

L'Acquirente, a sua discrezione, può risolvere le presenti Condizioni Generali e/o il Contratto di Acquisto e/o l'Ordine di Acquisto per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, dando un preavviso di 10 (dieci) giorni al Fornitore.

Alla data della risoluzione, come indicata nel preavviso, il Fornitore cesserà e la fornitura del bene / prestazione del servizio, fatte salve le attività già avviate al momento della cessazione. In attesa di ricevere istruzioni dell'Acquirente, i materiali acquistati e disponibili per l'uso verranno diligentemente conservati e custoditi dal Fornitore.

Se la risoluzione del rapporto avviene in base ai termini di cui alla presente sezione, l'Acquirente avrà la facoltà di trattenere i beni o mantenere i servizi corrispondendo al Fornitore solo il pagamento del prezzo dei beni e/o dei servizi che sono stati, rispettivamente, già consegnati o resi all'Acquirente alla o prima della data di risoluzione e dallo stesso accettati, oltre alle spese documentate e necessarie direttamente risultanti dalla risoluzione, fermo restando che il Fornitore non avrà diritto a ricevere alcun pagamento per qualsiasi perdita consequenziale come risultato della risoluzione.

Il Fornitore farà il possibile per ridurre al minimo qualsiasi costo derivante dalla risoluzione per il quale, ai sensi del presente paragrafo, ha il diritto di chiedere il rimborso all'Acquirente.

17. Codice Etico, Modello 231, Codice Fornitori e Policy Anticorruzione

Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso il codice etico (il “**Codice Etico**”), il modello di gestione e controllo (il “**Modello**”) adottato dall'Acquirente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 No. 231 (il “**Decreto**”), il codice condotta fornitori (il “**Codice Fornitori**”), e la *policy* anticorruzione (la “**Policy Anticorruzione**”), tutti resi disponibili sul proprio sito web www.soilmec.com, i quali stabiliscono i principi cui tutte le società che operano in Italia e all'estero, in nome, per conto o nell'interesse dell'Acquirente o intrattengono rapporti con alcuno di questi sono tenute a rispettare. Alla luce di quanto sopra, e in relazione alla esecuzione dell'Ordine di Acquisto, Contratto di Acquisto e Condizioni Generali, il Fornitore si impegna a:

(i) gestire le proprie attività nel rispetto di tutti i principi, valori e impegni come espressi nel Codice Etico, nel Codice Fornitori, nel Modello e nella Policy Anticorruzione;

(ii) astenersi da qualsiasi comportamento, atto o omissione che possa violare i principi del Codice Etico, del Codice Fornitori, della Policy Anticorruzione e del Modello adottato dall'Acquirente ai sensi del Decreto o commettere alcuno dei reati di cui al Modello;

(iii) assicurare che coloro i quali svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione del Fornitore o coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione od alla vigilanza di qualsiasi dei precedenti soggetti si uniformino ai principi esposti ai sensi della presente clausola.

L'inosservanza, da parte del Fornitore e/o di qualunque soggetto di cui al paragrafo (iii) che precede, di uno qualsiasi dei principi del Codice Etico, del Codice Fornitori, del Modello e della Policy Anticorruzione nonché la commissione, anche nella forma tentata, dei reati presupposti comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali e potrà legittimare l'Acquirente a risolvere le presenti Condizioni Generali, il Contratto di Acquisto, l'Ordine di Acquisto con effetto immediato, a seguito di comunicazione scritta, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati all'Acquirente stesso.

Qualsiasi violazione o sospetta violazione dei principi del Codice Etico, del Codice Fornitori, del Modello e della Policy Anticorruzione e delle regole applicabili dovrà essere segnalata senza indugio all'Organismo di Vigilanza dell'Acquirente all'apposito indirizzo di posta elettronica odv.soilmec@soilmec.it. Le segnalazioni dovranno contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione anche presunta delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice Fornitori, nel Modello e nella Policy Anticorruzione dell'Acquirente, incluse le informazioni relative al tempo e al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati nonché alle persone coinvolte. L'Acquirente non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione e si riserva il diritto di adottare tutte le azioni opportune contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere tali atti di ritorsione nel rispetto delle previsioni di legge.

18. Varie

- 18.1 Interpretazione** – Nel caso in cui le Condizioni Generali, il Contratto di Acquisto, l’Ordine di Acquisto siano redatte in più lingue oltre a quella italiana, per l’interpretazione delle disposizioni ivi contenute e la risoluzione di eventuali difformità o ambiguità prevale la lingua italiana. Ogni riferimento a prezzi di listino, condizioni generali o altro materiale dell’Acquirente si intenderà riferito ai documenti in vigore alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, salvo diversamente previsto per iscritto dalle Parti.
- 18.2 Invalidità** - La nullità o l’invalidità di una singola clausola o disposizione delle Condizioni Generali, Contratto di Acquisto, Ordine di Acquisto, non comporta la nullità o l’invalidità di altre clausole o disposizioni delle Condizioni Generali, Contratto di Acquisto, Ordine di Acquisto né pregiudica l’efficacia di qualsiasi altra clausola o disposizione ivi prevista.
- 18.3 Incedibilità dei contratti e dei crediti – Divieto di mandato all’incasso** – Il Contratto di Acquisto e/o gli Ordini di Acquisto ed i crediti da essi derivanti non sono cedibili dal Fornitore, né è possibile conferire mandati all’incasso o altre forme di delega di pagamento degli stessi; qualsiasi modifica o integrazione dei contratti e/o degli ordini di acquisto richiede la forma scritta a pena di nullità e sarà limitata al particolare caso per il quale venga pattuita. Il/i contratto/i e/o l’/gli ordine/i di acquisto ed i crediti da essi derivanti sono, invece, liberamente cedibili dall’Acquirente anche a terzi. Il Fornitore resterà responsabile nei confronti dell’Acquirente e/o nei confronti degli eventuali cessionari, per qualsiasi violazione alla predetta disposizione.
- 18.4 Divieto di pubblicità** - È espressamente vietato al fornitore di fare, nell’interesse proprio e di terzi, qualunque pubblicità o reclame che faccia riferimento alle forniture effettuate all’Acquirente. In deroga a tale divieto potranno essere concesse di volta in volta speciali autorizzazioni scritte dell’Acquirente ed a suo esclusivo giudizio. In tale caso il fornitore si impegna ad osservare la forma di pubblicità a tutte le altre condizioni che gli verranno prescritte.

19. Legge applicabile e Giurisdizione

- 19.1** Le presenti Condizioni Generali, il Contratto di Acquisto, l’Ordine di Acquisto sono regolate dalla legge italiana. È esclusa l’applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni relative alla legge applicabile alla vendita delle merci.
- 19.2** Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione alle presenti Condizioni Generali, al Contratto di Acquisto, all’Ordine di Acquisto ivi inclusa la validità, la nullità, la violazione o la cessazione delle stesse, sarà devoluta esclusivamente all’autorità giudiziaria competente nella sede dell’Acquirente; restando tuttavia inteso che l’Acquirente ha in ogni caso la facoltà, a sua discrezione, di agire presso l’autorità giudiziaria competente nella sede del Fornitore.

Data:

L’Acquirente

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. sono espressamente accettate le seguenti condizioni: artt. 1 (*Generalità. Ambito di applicazione*), 2 (*Accettazione degli Ordini di Acquisto*), 3 (*Rischio e titolo. Consegna e accettazione*), 4 (*Prezzo e pagamenti*), 5 (*Visite e ispezioni*), 6 (*Garanzia dei beni e dei servizi. Reclami*), 7 (*Certificazioni del Fornitore*), 8 (*Beni dell’Acquirente*), 9 (*Servizi. Divieto di subfornitura e di subappalto*), 10 (*Assicurazioni*), 11 (*Manleva e indennizzo*), 12 (*Diritti di proprietà industriale e intellettuale*), 13 (*Riservatezza*), 14 (*Protezione dei dati personali*), 15 (*Forza maggiore*), 16 (*Risoluzione*), 17 (*Codice Etico, Modello 231, Codice Fornitori e Policy Anticorruzione*), 18 (*Varie*), 19 (*Legge applicabile e giurisdizione*).

L'Acquirente

Il Fornitore
